

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2026, n. 450

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e INAIL-Direzione Regionale Puglia per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute e al Benessere.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di **prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di **approvare** lo Schema di Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato "A" - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - tra Regione Puglia e INAIL - Direzione Regionale Puglia, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., finalizzato allo sviluppo di interventi congiunti per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di durata equivalente alla vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031;
3. di **prevedere** che la quota a carico della Regione Puglia, fino a un massimo di € 200.000,00 per annualità, trova copertura sul capitolo di spesa U0711078, opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata E3061126, da impegnare anno per anno con apposito provvedimento dirigenziale;
4. di **delegare** l'Assessore al ramo alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui al presente provvedimento;
5. di **demandare** alla Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro gli ulteriori

- adempimenti attuativi del presente provvedimento, da adottarsi mediante appositi atti dirigenziali;
6. di **notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, a INAIL- Direzione Regionale Puglia;
 7. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, inclusi gli allegati;
 8. di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della struttura proponente;
 9. di **dare atto** che il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale".

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta

CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e INAIL-Direzione Regionale Puglia per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti.

Visti:

- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679 (GDPR);
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice per la protezione dei dati personali);
- la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata Agenda di Genere;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG)". Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello organizzativo MAIA 2.0" ss.mm.ii. Affidamento incarichi di Direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione." con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al Dott. Nehludoff Albano;
- Legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

Premesso che:

- la collaborazione istituzionale tra Regione Puglia e INAIL – Direzione Regionale per la Puglia, attiva da diversi cicli di programmazione e consolidata nel tempo mediante la sottoscrizione di Protocolli d'Intesa, ha permesso di strutturare un sistema stabile e integrato di azioni condivise, rafforzando progressivamente il coordinamento tra i soggetti coinvolti e l'efficacia degli interventi di prevenzione sul territorio regionale;
- in tale contesto si inserisce, da ultimo, il Protocollo d'Intesa approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2047 del 14/12/2020, finalizzato allo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con durata allineata al ciclo di programmazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020–2025 e del Piano Regionale della Prevenzione approvato con Deliberazione di Giunta n. 2198 del 22/12/2021, scaduto il 31 dicembre 2025;
- il suddetto Protocollo ha consentito la realizzazione di numerose iniziative di prevenzione, informazione, formazione e promozione della cultura della sicurezza, registrando un'elevata partecipazione da parte degli stakeholder del territorio;
- in esito alle attività svolte, si è ulteriormente consolidato un modello di collaborazione istituzionale efficace tra Regione Puglia e INAIL – Direzione Regionale Puglia;
- il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031 in via di approvazione si pone in linea di continuità con gli indirizzi strategici già consolidati nei precedenti cicli programmatori, con particolare riferimento al rafforzamento delle azioni di prevenzione nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- parimenti, il nuovo Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2026-2031 che sarà redatto dopo l'intervenuta approvazione del PNP 2026-2031 e le conseguenti azioni a livello territoriale, dovranno valorizzare le linee strategiche nazionali al fine di assicurare un rafforzamento e una ulteriore maggiore efficacia degli interventi di prevenzione nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- nelle more dell'approvazione dei suddetti strumenti di programmazione, si rende comunque necessario garantire la continuità delle attività di prevenzione e delle azioni già avviate, evitando interruzioni che potrebbero compromettere l'efficacia degli interventi e la tenuta del sistema regionale della prevenzione.

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro, così come delineato dal Titolo I del medesimo decreto, si fonda sulla collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali e gli organismi sociali competenti, coordinata a livello regionale attraverso il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC);
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze per garantire una tutela efficace e piena dei lavoratori, mediante lo sviluppo di iniziative condivise che semplifichino i procedimenti e omogenizzino le politiche e gli interventi di prevenzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni;
- la collaborazione con INAIL – Direzione Regionale per la Puglia riveste carattere strategico in quanto consente:
 - la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante campagne e iniziative condivise;
 - il rafforzamento del coordinamento istituzionale nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008;
 - lo sviluppo di interventi mirati su comparti produttivi e categorie di lavoratori a maggior rischio;
 - la realizzazione di attività di formazione, informazione e assistenza alle imprese e ai lavoratori;
 - l'integrazione informativa e l'analisi congiunta dei dati infortunistici e delle malattie professionali;
- la prosecuzione e il rinnovo del Protocollo d'Intesa rappresentano, pertanto, uno strumento essenziale per consolidare e sviluppare ulteriormente le sinergie già attivate, in piena coerenza con il principio della "Salute in tutte le Politiche".

Rilevato che:

- le Parti intendono rinnovare il rapporto di collaborazione istituzionale già avviato, attraverso la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa che si pone in continuità con il precedente, aggiornandone contenuti e ambiti di intervento alla luce delle nuove esigenze legate alla prevenzione, alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- il nuovo Protocollo prevede la realizzazione di un programma articolato di azioni e interventi congiunti, con particolare attenzione:
 - alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 - alla tutela delle categorie di lavoratori più vulnerabili;
 - alla riduzione delle disuguaglianze, anche in ottica di genere;
 - all'innovazione degli strumenti di prevenzione e comunicazione;
- pur in assenza, allo stato, dell'approvazione formale del PNP 2026–2031, la durata del Protocollo viene individuata in coerenza con il previsto arco temporale del nuovo ciclo di programmazione nazionale, al fine di garantire stabilità, continuità e coerenza alle azioni da realizzare.

Ritenuto che:

- sia opportuno prevedere una quota di compartecipazione finanziaria a carico della Regione Puglia fino a un massimo di € 200.000,00 per annualità, in aumento rispetto al precedente Protocollo;
- tale incremento è giustificato:
 - dall'elevato livello di adesione e partecipazione registrato nelle attività realizzate nel precedente ciclo;
 - dalla necessità di ampliare e potenziare le azioni previste, in considerazione dell'emergere di nuove tipologie di rischi e di sfide da affrontare nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro, identificati a livello europeo come fattori da monitorare e gestire con azioni preventive e coordinate;

- o dall'esigenza di consolidare e rendere strutturali le buone pratiche sviluppate, nonché di estenderle a un numero maggiore di destinatari.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare il documento "Protocollo d'Intesa per la Promozione della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti" tra INAIL – Direzione Regionale Puglia e Regione Puglia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, autorizzando l'Assessore competente alla sottoscrizione dello stesso.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata equivalente alla vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026 - 2031, in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e prevede una quota a carico della Regione Puglia, fino a un massimo di € 200.000,00 per annualità, che troverà copertura sul capitolo di spesa U0711078 (Bilancio Autonomo – CRA 61.4 – Missione 13 Programma 1 Titolo 1 p.c.f. U.4.1.1), opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata E3061126.


Tutto ciò premesso, al fine di procedere all'approvazione dello schema di protocollo tra Regione Puglia e INAIL – Direzione Regionale Puglia redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., finalizzato allo sviluppo di interventi congiunti per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a), e) e K) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di **prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di **approvare** lo Schema di Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato "A" - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - tra Regione Puglia e INAIL – Direzione Regionale Puglia, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., finalizzato allo sviluppo di interventi congiunti per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di durata equivalente alla vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026–2031;
3. di **prevedere** che la quota a carico della Regione Puglia, fino a un massimo di € 200.000,00 per annualità, trova copertura sul capitolo di spesa U0711078, opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata E3061126, da impegnare anno per anno con apposito provvedimento dirigenziale;
4. di **delegare** l'Assessore al ramo alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui al presente provvedimento;
5. di **demandare** alla Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro gli ulteriori adempimenti attuativi del presente provvedimento, da adottarsi mediante appositi atti dirigenziali;
6. di **notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, a INAIL- Direzione Regionale Puglia;


7. di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, inclusi gli allegati;
8. di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della struttura proponente;
9. di **dare atto** che il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale regionale nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co 3, lett da a) a e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia" adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

La Responsabile E.Q. "Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
(Francesca Giangrande)

 Francesca Giangrande
09.04.2026 10:45:07
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione "Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
(Nehludoff Albano)

 NEHLUDOFF ALBANO
09.04.2026 10:53:44
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni in merito alla presente proposta di DGR.

Il Direttore di Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale"
(Vito Montanaro)


 VITO MONTANARO
09.04.2026 11:57:39
GMT+02:00

L'Assessore alla Sanità e al Benessere ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'assessore alla Salute e Benessere
(Donato Pentassuglia)

 Donato
Pentassuglia
09.04.2026
13:39:04
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

 Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 13/04/2026 10:06
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



DIREZIONE REGIONALE
PUGLIA



REGIONE
PUGLIA



Allegato "A"

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
(ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.)

TRA

Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

e

INAIL – Direzione regionale Puglia

per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
mediante lo sviluppo di interventi congiunti

Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, con sede legale a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari (BA), C.F: 80017210727, rappresentata dall'Assessore _____, domiciliato per gli effetti del presente Accordo, presso la sede della Regione Puglia di Bari (d'ora in poi denominato "Regione Puglia."),

e

INAIL, Direzione regionale Puglia, in seguito denominato "INAIL", con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, rappresentato dal Direttore regionale Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Inail Puglia.

in seguito, denominate "Parti",

Premesso che:

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispes, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inail con Delibera n. 7 del 13 maggio 2025 ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione "2025-2027";
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che delinea, al Titolo I, il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e degli organismi sociali competenti, riconoscendo alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale e all'INAIL funzioni di supporto tecnico-scientifico, di consulenza, assistenza e promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, nonché di raccolta ed elaborazione dei dati infortunistici e tecnopatici;

Considerato che:



**REGIONE
PUGLIA**



1. Regione Puglia e INAIL condividono l'interesse a sviluppare forme strutturate di collaborazione istituzionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di:
 - rafforzare il sistema regionale della prevenzione;
 - promuovere la cultura della sicurezza e la responsabilità sociale delle imprese;
 - valorizzare le competenze tecniche e i patrimoni conoscitivi delle rispettive strutture;
 - realizzare azioni coordinate di informazione, formazione e assistenza.
2. Il precedente Protocollo di Intesa, approvato con DGR n. 2047 del 14.12.2020, è scaduto il 31/12/2025.
3. Le Parti intendono proseguire e rafforzare la collaborazione mediante strumenti coordinati e sinergici, inclusi gli interventi stabiliti in sede di Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
4. La collaborazione consente di mettere a sistema informazioni, dati e competenze, ottimizzando l'efficacia degli interventi di prevenzione e promuovendo sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune.

Richiamati:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al livello denominato "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica", area di intervento C "Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui all'All. 1 del citato DPCM, nonché il DPCM 17 dicembre 2007 relativo alla esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";
- il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031, in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sottolinea l'importanza strategica ed il valore socio-economico delle azioni finalizzate al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, e conferma la continuità delle azioni già previste dal precedente Piano Nazionale recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2131 del 22/12/2020.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le Parti sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune.

Articolo 2
Finalità

Il Protocollo disciplina la collaborazione tra Regione Puglia e INAIL – Direzione regionale Puglia, finalizzata al rafforzamento del sistema regionale di prevenzione nei luoghi di lavoro e alla promozione della cultura della salute e sicurezza, in coerenza con il Piano Nazionale e Regionale della Prevenzione e il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 3
Oggetto, obiettivi e linee di indirizzo delle attività da condurre

Il presente Protocollo disciplina il rapporto di collaborazione istituzionale tra Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale e INAIL – Direzione regionale Puglia, finalizzato al rafforzamento strutturale del sistema regionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla promozione della



**REGIONE
PUGLIA**



cultura della salute e sicurezza, in coerenza con gli indirizzi contenuti nei Piani nazionali e nei corrispondenti Piani attuativi regionali e aziendali nonché del sistema delineato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La collaborazione tra Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale e INAIL – Direzione regionale Puglia è orientata allo sviluppo di un modello integrato di prevenzione, fondato sulla complementarità delle competenze, sull'integrazione delle conoscenze e sulla convergenza delle azioni, con l'obiettivo di contribuire in modo significativo e misurabile alla riduzione del rischio infortunistico e dell'insorgenza delle malattie professionali nel territorio regionale.

In tale contesto, le Parti individuano, in via prioritaria e non esaustiva, i seguenti ambiti strutturali e strategici di collaborazione, che costituiscono il quadro di riferimento per la definizione e l'attuazione degli Accordi attuativi:

- a) co-programmazione e governance avanzata del sistema regionale di prevenzione nei luoghi di lavoro, anche in raccordo con il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con gli indirizzi regionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) sviluppo di un sistema regionale integrato di conoscenza del rischio, fondato sull'integrazione e sull'analisi congiunta dei dati infortunistici, assicurativi, sanitari e di vigilanza, finalizzato alla costruzione di profili di rischio settoriali e territoriali e al supporto delle decisioni di programmazione;
- c) rafforzamento strutturale delle capacità operative dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPESAL), anche mediante la standardizzazione di strumenti e procedure, l'aggiornamento metodologico e il supporto formativo di INAIL, al fine di promuovere l'omogeneità degli interventi e l'elevata qualità tecnica delle azioni di prevenzione;
- d) sviluppo di un sistema regionale di prevenzione primaria rivolto alle imprese (con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese), mediante interventi coordinati di assistenza e consulenza, promozione di buone pratiche e diffusione di soluzioni tecniche e organizzative efficaci, nel rispetto della distinzione tra attività di supporto e attività di vigilanza istituzionale;
- e) progettazione e attuazione di interventi settoriali ad alto impatto per rischi tradizionali ed emergenti, integrando azioni di informazione, formazione, assistenza e monitoraggio;
- f) formazione strategica e congiunta degli attori del sistema della prevenzione (operatori dei Servizi, professionisti e parti sociali), anche attraverso percorsi formativi accreditati e certificati, orientati all'aggiornamento continuo e all'innovazione;
- g) elaborazione di un piano di comunicazione istituzionale integrato da attuarsi mediante campagne multicanali a carattere regionale e con il coinvolgimento degli stakeholder, al fine di garantire la massima copertura territoriale;
- h) elaborazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla diffusione e al consolidamento della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla diffusione della responsabilità sociale da realizzarsi anche mediante coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore e altri stakeholder al fine di garantire la massima copertura territoriale;
- i) attivazione di screening mirati volti all'emersione di malattie professionali non diagnosticate e/o non correttamente diagnosticate al fine di migliorare anche il sistema di notifica da parte dei medici, in caso di sospetto di eziologia professionale;
- j) sviluppo di iniziative a supporto dell'approccio TWH (Total Worker Health), integrando le dimensioni di prevenzione dei danni acuti e cronici con la promozione della salute e del benessere nei luoghi di lavoro nel suo complesso, fisico, organizzativo e sociale;
- k) integrazione tra politiche di prevenzione, tutela della salute, riabilitazione e reinserimento lavorativo, in raccordo con le competenze delle strutture regionali e del SSR e, ove necessario, con gli ambiti sociale e delle politiche attive del lavoro, al fine di garantire una presa in carico complessiva del lavoratore.

Le Parti convengono che gli ambiti di collaborazione di cui al presente articolo saranno progressivamente sviluppati e consolidati attraverso gli Accordi attuativi di cui all'art. 5, nel rispetto delle competenze istituzionali, dell'autonomia organizzativa delle Parti e dei vincoli normativi e finanziari vigenti.



**REGIONE
PUGLIA**



Il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo potrà avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:

- a) attività di studio, analisi e sperimentazione tecnico-scientifica;
- b) attività formative e iniziative di divulgazione;
- c) attività di comunicazione e di sensibilizzazione;
- d) promozione di progetti mirati da realizzarsi nell'ambito dei programmi predefiniti del Piano Nazionale della Prevenzione;
- e) promozione dell'innovazione digitale a supporto della promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e regionali;
- g) partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali ed europei.

Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili alla realizzazione degli obiettivi concordati e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4

Rafforzamento della collaborazione istituzionale e innovazione nelle attività di prevenzione

Le Parti concordano di rafforzare ulteriormente la collaborazione istituzionale, in coerenza con gli ambiti di cui all'Articolo 2, promuovendo iniziative integrate e sinergiche finalizzate a:

- consolidare il modello regionale di prevenzione, basato su co-programmazione, accountability e uso integrato dei dati infortunistici, assicurativi, sanitari e di vigilanza;
- sviluppare strumenti innovativi e sperimentazioni pilota per la prevenzione dei rischi tradizionali ed emergenti, assicurando criteri di valutazione e trasferibilità dei risultati;
- integrare le politiche di prevenzione con quelle di tutela della salute, riabilitazione e reinserimento lavorativo, secondo percorsi condivisi e sostenibili;
- promuovere una cultura della sicurezza diffusa, coinvolgendo imprese, parti sociali, professionisti e cittadini.

A tal fine, le Parti si impegnano a:

- a) adottare strumenti digitali condivisi per il monitoraggio e l'analisi degli interventi, assicurando qualità del dato, interoperabilità e produzione di reportistica periodica a supporto delle decisioni;
- b) realizzare programmi formativi congiunti, certificati e accreditati, rivolti agli operatori dei Servizi, ai professionisti della sicurezza, alle imprese e alle parti sociali;
- c) sviluppare campagne informative e di comunicazione coordinate, volte a consolidare la cultura della prevenzione e la responsabilità sociale delle imprese;
- d) promuovere la partecipazione congiunta a bandi, programmi e progettazione per l'attivazione di progetti innovativi a livello regionale, nazionale ed europeo;
- e) attivare percorsi di assistenza e supporto tecnico alle micro, piccole e medie imprese, con particolare attenzione ai settori a maggiore rischio.

Articolo 5

Modalità di attuazione

Le collaborazioni saranno attivate attraverso la stipula di appositi Accordi Attuativi, che conterranno i reciproci impegni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dagli Accordi stessi, specificando quali risorse (umane, professionali, economiche, spazi, attrezzature, applicativi informatici, hardware e reti di dati, o eventuali altre risorse tangibili o intangibili) le Parti metteranno a disposizione per l'attuazione di ciascun Accordo.

La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Comitato tecnico scientifico di

**REGIONE
PUGLIA** prevenzione
Puglia

coordinamento che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l'elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall'Accordo attuativo.

Le Parti si impegnano altresì a uniformare i propri rapporti al principio di leale collaborazione e a perseguire un modello di relazioni basato sulla programmazione congiunta.

Articolo 6 Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico, nominato per il coordinamento delle attività, sarà presieduto per l'INAIL dal Direttore della Direzione Regionale e per la Regione Puglia dal Direttore del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale" ovvero dal Dirigente della Sezione "Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" su delega.

Ai lavori del Comitato tecnico scientifico partecipano altresì sei referenti (tre nominati dalla Regione Puglia e tre nominati dall'INAIL) ai quali compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del Protocollo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

Articolo 7 Piano operativo triennale

Le Parti adottano, in sede di Comitato tecnico-scientifico, un Piano operativo triennale aggiornato annualmente, che indichi:

- gli obiettivi prioritari, le azioni previste e le responsabilità attuative;
- le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare;
- il cronoprogramma di massima;
- gli indicatori di monitoraggio e di valutazione dell'impatto degli interventi (con eventuale baseline e target);
- le iniziative di diffusione dei risultati e di valorizzazione della collaborazione tra Regione Puglia e INAIL.

Le attività di cui al presente articolo saranno attuate nel rispetto delle competenze istituzionali e integrate negli Accordi attuativi previsti dall'Articolo 5 del presente Protocollo.

Articolo 8 Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e il relativo cronoprogramma;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, specificati nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata dell'accordo;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.

Articolo 9 Movimenti finanziari e risorse

Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dal presente Protocollo di Intesa saranno finalizzate in specifici Accordi attuativi.

**REGIONE
PUGLIA**

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all'art.5.

Con lo scopo di garantire una corretta programmazione economico finanziaria della collaborazione, le Parti stabiliscono che la compartecipazione finanziaria a carico di ciascuna Parte e per ciascuna annualità non potrà eccedere la somma di € 200.000,00.

La ripartizione delle spese da sostenersi sarà determinata negli accordi attuativi di cui all'art. 5 del presente atto, nei limiti – per la quota di competenza della Regione Puglia – delle effettive disponibilità finanziarie connesse agli incassi accertati sull'apposito capitolo di entrata del Bilancio della Regione Puglia.

La partecipazione al comitato e l'attuazione delle azioni previste e descritte dai singoli Accordi attuativi non danno diritto a corrispettivi, gettoni di presenza e/o altri eventuali emolumenti. Gli eventuali movimenti finanziari tra i due sottoscrittori del presente Protocollo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute e opportunamente rendicontate.

Articolo 10 Durata

Il presente Protocollo di Intesa decorre dalla data di sottoscrizione, con firma digitale, e ha durata fino al 31 dicembre 2031 in coerenza con il ciclo di Programmazione nazionale e regionale.

E' fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento e di rinnovo mediante espressa volontà degli Enti sottoscrittori.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza del Protocollo di intesa.

Articolo 11 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica sarà effettuata per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- a. per l'INAIL – Direzione regionale: puglia@postacert.inail.it;
- b. per la Regione Puglia: sezionepss.regione@pec.rupar.puglia.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 12 Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 5 della presente Intesa.

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo di Intesa e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta in base alla misura dell'apporto fornito da ciascuna Parte.

Articolo 13

**REGIONE
PUGLIA**

Codice Etico

La Regione Puglia e l'INAIL dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Protocollo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del Protocollo.

Articolo 14

Tutela dell'immagine, risultati, informazione al pubblico e pubbliche relazioni

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo di Intesa. Il presente Protocollo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva della Regione Puglia, né dell'INAIL, per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine della Regione Puglia e dell'INAIL.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse e si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegua alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

Articolo 15

Trattamento dei dati

In relazione al trattamento di dati personali nell'ambito del presente Protocollo di intesa, la Regione Puglia e l'INAIL, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, e relativi Regolamenti interni impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo Quadro.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione, a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Le parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità oggetto del presente Protocollo e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs n. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, la Regione Puglia e l'INAIL - Direzione Regionale sono Contitolari del trattamento.

All'atto della sottoscrizione del singolo accordo attuativo, le Parti procederanno alla stipula dell'accordo interno ex art. 26 del GDPR al fine di definire i rispettivi obblighi, funzioni e responsabilità, cui sono tenuti in qualità di titolari del trattamento, nonché i ruoli ed i rapporti dei contitolari con gli interessati.

Resta fermo che l'INAIL - Direzione regionale disciplinerà con separato atto il trattamento dei dati personali effettuato sulla base di accordi con altri soggetti istituzionali.

Alla luce di tale configurazione dei ruoli privacy, ciascun titolare è tenuto a rilasciare apposita informativa privacy.

Articolo 16

Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo di Intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso, le Parti si impegnano a portare a termine le attività già avviate e a rispettare quanto stabilito nei singoli Accordi attuativi già sottoscritti alla data di efficacia del recesso, salvo diverse disposizioni specifiche contenute



**REGIONE
PUGLIA**



negli stessi Accordi.

Articolo 17
Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Articolo 18
Disposizioni finali

Il presente Protocollo di Intesa può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Per la Regione Puglia
l'Assessore alla Salute e Benessere
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per l'INAIL D.R. Puglia
Il Direttore regionale
dott. XXXXXXXXXXXXX



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PSS	DEL	2026	2	09.04.2026

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PUGLIA E INAIL-DIREZIONE REGIONALE PUGLIA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO MEDIANTE LO SVILUPPO DI INTERVENTI CONGIUNTI.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
Stolfa Regina
Firma: 2026.04.03/04.026.10.05
Serial: 5875045
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA